

Comune di Sant'Agata Li Battiati
Città Metropolitana di Catania



Settore II - Servizi Finanziari, Gestione Tributi, Economato e SUAP

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 13.04.2026

OGGETTO: Approvazione regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali nei confronti delle attività commerciali o produttive, ai sensi dell'art. 15-ter del d.l. n. 34/2019, come modificato dalla l. n. 58/2019.

IL CAPO SETTORE II

VISTO l'art. 15-ter, intitolato "Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali" del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, in base al quale *"Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti"*;

VERIFICATO che la *ratio* della norma è quella di favorire il miglioramento della riscossione dei tributi locali subordinando il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio di attività commerciali o produttive alla verifica della regolarità del pagamento delle imposte da parte dei soggetti richiedenti;

RILEVATO, pertanto, che il predetto art. 15-ter, D.L. n. 34/2019 offre un ottimo strumento per la verifica della regolarità degli adempimenti imposti ai contribuenti per i vari tributi, al loro recupero e all'individuazione dei principali fattori di rischio fiscale come, ad esempio: il mancato pagamento o riversamento di importi particolarmente elevati, il mancato pagamento o riversamento di più annualità (recidività); il mancato pagamento o riversamento di diverse tipologie di tributo;

VISTO il testo del Regolamento disciplinante misure di contrasto dell'evasione dei tributi locali ex art. 15 ter D.L. 34/2019 (L. 58/2019) - (All. A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento, atteso che, in un'ottica di equità fiscale, sussiste la necessità di massimizzare la riscossione dei crediti tributari e che le disposizioni di cui trattasi vengono assunte in ottemperanza alle previsioni legislative dettate in materia;

DATO ATTO, inoltre, che ogni forma di regolamentazione risulta essere funzionale anche alla prevenzione della corruzione;

RICHIAMATI:

- Il rendiconto dell'anno 2024 approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 21/07/2025;
- Il Documento unico di programmazione 2026-2028 approvato con deliberazione di C.C. n. 62 del 30/12/2025;
- Il bilancio di previsione 2026-2028 approvato con deliberazione di C.C. n. 63 del 30/12/2025;
- Il PIAO 2026-2028, approvato con deliberazione di G.M. n. 30 del 27/03/2026, contenente anche il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza comunale;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione;

RITENUTO di provvedere in merito;

PROPONE

- 1) DI RICHIAMARE qui integralmente le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) DI APPROVARE il Regolamento disciplinante misure di contrasto dell'evasione dei tributi locali ex art. 15 ter D.L. 34/2019 (L. 58/2019) - (All. A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

L'ISTRUTTORE
Sig.ra Mirella Maggio

IL CAPO SETTORE II
Dott. Giuseppe Testa

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità TECNICA della presente proposta, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, rilascia:
PARERE FAVOREVOLE.

Il Responsabile del servizio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:
PARERE FAVOREVOLE.

Il Responsabile del servizio finanziario



COMUNE SANT'AGATA LI BATTIATI

Città Metropolitana di Catania

Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali nei confronti delle attività commerciali o produttive, ai sensi dell'art. 15-ter del d.l. n. 34/2019, come modificato dalla l. n. 58/2019.

INDICE

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione del Regolamento.....	pag. 2
Art. 2 – Definizione di irregolarità tributaria.....	pag. 2
Art. 3 – Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti del Comune.....	pag. 2
Art. 4 - Trasformazione, fusione, scissione di società, cessione o affitto d'azienda o di ramo d'azienda.....	pag. 3
Art. 5 - Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze.....	pag. 3
Art. 6 – Modalità di verifica delle istanze già autorizzate.....	pag. 3
Art. 7 – Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento.....	pag. 4
Art. 8 – Norma di rinvio.....	pag. 4

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. __ del __/__/____

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento dà attuazione alla previsione di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
2. Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.
3. Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
4. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, il concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.
5. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti, essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

Art. 2

Definizione di irregolarità tributaria

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si definisce irregolarità tributaria la situazione del soggetto passivo che presenti un debito definitivamente accertato riferito alle entrate ricomprese nel precedente articolo, a seguito di regolare esercizio dell'attività impositiva di cui all'art. 1, commi 161 e seguenti, della Legge n. 296/2006, finalizzato all'omessa o infedele/incompleta denuncia, ovvero omesso/parziale versamento dei tributi il cui importo dovuto ammonta complessivamente ad almeno Euro 500,00 (euro cinquecento/00), tributo, sanzioni ed oneri compresi.
In caso di rateizzazione, lo stato di irregolarità resta condizionatamente sospeso a decorrere dal pagamento della prima rata e finché il piano rateale venga puntualmente rispettato. Il pagamento dell'ultima rata determina il definitivo venir meno dello stato di irregolarità.

Art. 3

Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente

1. Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria, formalmente comunicata dall'Ufficio Tributi allo Sportello Unico per le Attività Produttive (d'ora in poi S.U.A.P.), ovvero l'ufficio funzionalmente competente, non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi.
2. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte dell'Ufficio Tributi sulla regolarità tributaria, il S.U.A.P. ovvero l'ufficio funzionalmente competente, notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di notifica, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente. Nel predetto periodo di sospensione non è possibile richiedere o comunicare il subingresso nelle relative attività e l'eventuale svolgimento dell'attività da parte del terzo è da considerarsi abusivo.
3. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

4. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito, presentando apposita istanza che sarà valutata ai sensi dei già menzionati regolamenti.

5. Con riferimento al pagamento dei tributi, in caso di mancato rispetto di quanto stabilito nei predetti regolamenti, il contribuente ritornerà nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente Regolamento. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Art. 4

Trasformazione, fusione, scissione di società, cessione o affitto d'azienda o di ramo d'azienda

1. La società o l'ente risultante dalla trasformazione, ovvero fusione anche per incorporazione, ovvero il soggetto cessionario o affittuario di azienda o di ramo d'azienda, subentra negli obblighi della società trasformata, fusa, o del cedente o affittante, relativi al pagamento e riversamento dei tributi di cui al precedente art. 1 e delle relative sanzioni.

2. Nei predetti casi e nelle ipotesi di scissione anche parziale di società, ovvero di ente, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento e riversamento dei tributi suddetti dovuti anteriormente all'operazione di trasformazione, fusione, cessione o affitto.

3. L'ufficio competente, pertanto, adotta i provvedimenti di cui all'art. 3 anche nei casi in cui rilevi l'irregolarità tributaria riferita alla società o ente che dà luogo alla trasformazione, fusione o scissione, ovvero al cedente o affittante.

Art. 5

Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze

1. All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, il S.U.A.P., ovvero l'ufficio funzionalmente competente, procede a richiedere all'ufficio tributi comunale l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

2. Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

3. L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione del competente ufficio, come individuato al precedente comma 1, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restando le disposizioni del successivo articolo 6.

Art. 6

Modalità di verifica delle istanze già autorizzate

1. In sede di prima applicazione, entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento e poi con cadenza mensile, il S.U.A.P., ovvero l'ufficio funzionalmente competente, provvederà ad inviare

all'ufficio tributi l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive per i quali è necessario verificare la posizione di regolarità tributaria.

2. L'ufficio tributi procede alla verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti agli uffici di cui al precedente comma.

3. Nei casi di accertata irregolarità tributaria, definita ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, il S.U.A.P., ovvero l'ufficio funzionalmente competente, notifica all'interessato formale comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte del Comune.

4. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

5. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito.

Per i tributi iscritti a ruolo, la verifica viene effettuata dall'Ufficio tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web di Agenzia delle Entrate Riscossione.

Art. 7

(Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento)

1. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari concordano le più ampie modalità di interscambio delle informazioni necessarie, anche mediante l'istituzione di una apposita conferenza di servizi permanente, dandone comunicazione al Segretario Generale, al fine di garantire un costante monitoraggio delle misure di contrasto all'evasione dei tributi locali.

Art. 8

(Norma di rinvio ed entrata in vigore)

1. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme statali ed ai regolamenti approvati dall'Ente.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione.

3. Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione anche nei confronti di tutte le attività già in essere a decorrere dalla sua entrata in vigore.



Comune di Sant'Agata Li Battiati
Area Città Metropolitana di Catania

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n.13/2026

del 17/04/2026

L'anno duemilaventisei, il giorno diciassette del mese di aprile, alle ore 17,35 si è riunito in modalità telematica il Collegio dei Revisori, per il periodo 2024/2027, nominato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 54 del 13.11.2024, esecutiva ex lege dal 13.11.2024 nelle persone dei Sigg.ri:

-Dott. Carmelo Blancato, presidente, Dott. Angelo Carmelo Puglisi, componente, Dott. Di Prima Antonio Domenico, componente.

Il Collegio esamina la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n.2 del 13.04.2025 avente ad oggetto: “ Approvazione del regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali nei confronti delle attività commerciali o produttive, ai sensi dell'art.15-ter del D. L. n.34/2019, come modificato dalla L. n.58/2019” pervenuta a mezzo pec in data 13/04/2026.

Il Collegio esaminata la proposta di deliberazione e la documentazione allegata esprime il parere con separato atto (allegato a).

Alle ore 18,20 la seduta viene chiusa.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Carmelo Blancato*

Dott. Angelo Carmelo Puglisi*

Dott. Antonio Domenico Di Prima*

() documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



Comune di Sant'Agata Li Battiati
Area Città Metropolitana di Catania
Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

In merito alla proposta di delibera sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 13.04.2025 avente ad oggetto: " Approvazione del regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali nei confronti delle attività commerciali o produttive, ai sensi dell'art.15-ter del D. L. n.34/2019, come modificato dalla L. n.58/2019"

Richiesta di parere a mezzo pec del 13/04/2026

Espresso ai sensi dell'art. 239, c. 1), lett. b), p. 6) del D.Lgs. 267/2000

Allegato "A" al Verbale CdR N.13 del 17/04/2026

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Premesso che

è stata sottoposta all'esame dell'Organo di revisione la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n.2 del 13.04.2026, avente ad oggetto l'approvazione del regolamento disciplinante misure preventive per il contrasto dell'evasione dei tributi locali nei confronti delle attività commerciali o produttive;

• la proposta richiama quale fondamento normativo l'art.15-ter del D. L.30 aprile 2019,n.34, convertito con modificazioni dalla L.28 giugno 2019,n.58, che consente agli enti locali, mediante norma regolamentare, di subordinare il rilascio, il rinnovo e la permanenza in esercizio di attività commerciali o produttive alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali;

• alla proposta risulta allegato il testo del regolamento quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;

• la proposta è corredata:

• dal parere di regolarità tecnica e contabile favorevole rilasciato in data 13/04/2026 dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Dott. Giuseppe Testa;

• dal parere di regolarità contabile favorevole;

• sono richiamati, tra gli atti di programmazione dell'Ente:

• il rendiconto 2024 approvato con deliberazione consiliare n.35 del 21.07.2025;

• il DUP 2026-2028 approvato con deliberazione di C. C. n.62 del 30.12.2025;

• il bilancio di previsione 2026-2028 approvato con deliberazione di C. C. n.63 del 30.12.2025;

E

Comune di Sant'Agata Li Battiati
Comune di Sant'Agata Li Battiati

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0006654/2026 del 20/04/2026

Firmatario: Angelo Caputo

Di Prima Categoria
CARMELINO CAPUTO, Antonio Domenico Di Prima

- il PIAO 2026-2028 approvato con deliberazione di G. M. n.30 del 27.03.2026.

Visti

- il D. Lgs.18 agosto 2000, n.267;
- il D. Lgs.23 giugno 2011, n.118;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- l'art.15-ter del D. L. n.34/2019, convertito dalla L. n.58/2019;
- il testo del regolamento allegato alla proposta.

Esaminati

- la proposta di deliberazione;
- il contenuto del regolamento allegato;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile;
- i riflessi del regolamento sotto il profilo della gestione delle entrate e dell'azione amministrativa dell'Ente.

Considerato che

1. Sulla competenza e sulla legittimazione regolamentare

La proposta si colloca nell'alveo della potestà regolamentare attribuita all'ente locale in materia di disciplina delle proprie entrate e dei procedimenti amministrativi connessi al rilascio e alla permanenza dei titoli abilitativi relativi ad attività economiche, nei limiti consentiti dalla legge statale.

Sotto tale profilo, il richiamo all'art.15-ter del D. L. n.34/2019 appare coerente con la finalità perseguita dall'Ente, vale a dire il rafforzamento dell'effettività della riscossione dei tributi locali mediante meccanismi di verifica della regolarità tributaria.

2. Sulla finalità finanziaria del regolamento

Il regolamento risulta orientato a:

- contrastare fenomeni di evasione e morosità tributaria;
- incrementare il grado di riscossione delle entrate proprie;
- rafforzare il principio di equità fiscale tra contribuenti;
- favorire un migliore presidio amministrativo nella gestione integrata tra Ufficio Tributi e SUAP.

Tali obiettivi sono, in linea generale, compatibili con i principi di sana gestione finanziaria, in quanto potenzialmente idonei a migliorare la capacità dell'Ente di acquisire risorse proprie e a ridurre situazioni di persistente inadempimento.

3. Sui riflessi economico-finanziari

Sotto il profilo strettamente contabile, il regolamento non determina, di per sé, un'immediata quantificazione di maggiori entrate certa e attuale da iscrivere in bilancio.

Esso ha, piuttosto, natura ordinamentale e procedimentale, con possibili effetti migliorativi sulla riscossione dei tributi locali nel medio periodo.

Pertanto:

- non si ravvisano profili di incompatibilità contabile immediata con gli equilibri di bilancio;
- l'eventuale effetto positivo sul gettito dovrà essere verificato in concreto in sede di gestione;
- le maggiori entrate eventualmente conseguite dovranno essere considerate solo a seguito di effettivo accertamento, nel rispetto dei principi contabili applicati.

4. Sulla struttura del regolamento

Il regolamento disciplina:

- la nozione di irregolarità tributaria, individuata nel debito definitivamente accertato di importo complessivo pari ad almeno euro 500,00;
- la preclusione al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi in presenza di irregolarità tributaria;
- il procedimento di sospensione e successiva eventuale revoca per attività già autorizzate;
- gli effetti della rateizzazione;
- il coordinamento tra uffici;
- l'estensione della disciplina anche alle attività già in essere.

L'impianto appare, nel complesso, coerente con la finalità perseguita; tuttavia, sotto il profilo applicativo e della tenuta amministrativa, si ritengono opportune alcune raccomandazioni.

Osservazioni e raccomandazioni

A. Necessità di puntuale coordinamento con il principio di tipicità dei procedimenti

Si raccomanda che l'applicazione del regolamento avvenga mediante rigoroso rispetto:

- delle garanzie partecipative del procedimento amministrativo;
- dell'obbligo di motivazione;

- del contraddittorio procedimentale;
- della proporzionalità tra irregolarità tributaria accertata e misura adottata.

È opportuno che gli uffici curino in modo particolarmente accurato:

- la prova della definitività del credito;
- la corretta identificazione del soggetto obbligato;
- la tracciabilità delle comunicazioni tra Ufficio Tributi e SUAP;
- la precisa scansione dei termini.

B. Chiarezza sulla nozione di “debito definitivamente accertato”

Si osserva che la formula utilizzata dal regolamento richiede una applicazione particolarmente prudente, poiché la legittimità delle misure interdittive o sospensive dipende dalla certezza del presupposto tributario.

Si raccomanda, pertanto, di esplicitare in via amministrativa, o se ritenuto con integrazione regolamentare, quali posizioni siano da considerarsi:

- definitivamente accertate;
- esigibili;
- non sospese da provvedimenti giurisdizionali o amministrativi;
- non oggetto di rateizzazione regolarmente in corso.

C. Coordinamento con i carichi affidati alla riscossione

Il regolamento richiama, per i tributi iscritti a ruolo, la verifica tramite applicativo dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Sul punto si raccomanda di:

- definire modalità uniformi di estrazione e aggiornamento dei dati;
- evitare duplicazioni o disallineamenti informativi;
- verificare che la posizione debitoria utilizzata ai fini dei provvedimenti sia attuale e correttamente imputata.

D. Sostenibilità organizzativa e procedurale

L’efficacia del regolamento dipenderà in misura decisiva dall’effettiva capacità degli uffici di dare corso alle verifiche nei termini previsti.

Si raccomanda quindi di verificare preventivamente:

- l’adeguatezza delle risorse umane assegnate;

- l'esistenza di procedure standardizzate;
- la disponibilità di sistemi informativi interoperabili;
- la predisposizione di modelli di comunicazione e di provvedimento.

In particolare, appare utile l'adozione di:

1. una checklist istruttoria unica per Ufficio Tributi e SUAP;
2. un registro delle verifiche eseguite;
3. un monitoraggio periodico degli esiti in termini di regolarizzazioni, sospensioni e revoche.

E. Applicazione alle attività già in essere

La previsione regolamentare che estende l'applicazione anche alle attività già esistenti richiede particolare attenzione sotto il profilo della gradualità e della ragionevolezza dell'azione amministrativa.

Si raccomanda di:

- assicurare una prima fase applicativa improntata a criteri di progressività e trasparenza;
- dare adeguata informazione preventiva agli operatori economici;
- garantire uniformità di trattamento tra contribuenti in situazioni analoghe.

F. Rateizzazione e regolarizzazione

La disciplina che sospende condizionatamente lo stato di irregolarità in presenza di rateizzazione appare funzionale al recupero del credito.

Si raccomanda tuttavia di definire in modo chiaro:

- la decorrenza degli effetti della regolarizzazione;
- i casi di decadenza dal beneficio;
- i flussi informativi tempestivi tra ufficio che concede la rateazione e ufficio competente al rilascio o mantenimento del titolo.

G. Assenza di automatismi impropri

Si raccomanda che il regolamento sia applicato evitando ogni automatismo meramente meccanico tra esistenza del debito e adozione del provvedimento finale, dovendo l'Ente:

- verificare il concreto presupposto normativo;
- rispettare il procedimento;
- motivare in ordine alla posizione del contribuente;

- dare conto dell'eventuale mancata regolarizzazione entro i termini assegnati.

H. Monitoraggio degli effetti finanziari

Poiché il regolamento è finalizzato al miglioramento della riscossione, appare opportuno prevedere una verifica periodica dei risultati conseguiti, almeno annuale, con evidenza di:

- numero delle verifiche effettuate;
- importi complessivamente regolarizzati;
- somme riscosse a seguito dell'attivazione del procedimento;
- numero dei provvedimenti di sospensione e revoca;
- eventuali criticità applicative o contenzioso insorto.

Valutazione conclusiva

All'esito dell'istruttoria svolta, l'Organo di revisione ritiene che la proposta di deliberazione in esame:

- sia coerente, in linea generale, con il quadro normativo richiamato;
- non presenti, sotto il profilo contabile, elementi ostativi alla sua approvazione;
- sia suscettibile di produrre effetti favorevoli, seppur non immediatamente quantificabili, sul miglioramento della riscossione delle entrate proprie dell'Ente;
- richieda, tuttavia, una applicazione amministrativa particolarmente rigorosa e prudente, al fine di assicurare certezza dei presupposti, correttezza procedimentale, uniformità operativa e sostenibilità organizzativa.

L'Organo di revisione economico-finanziaria esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione consiliare n.2 del 13.04.2026 avente ad oggetto l'approvazione del regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali nei confronti delle attività commerciali o produttive, ai sensi dell'art.15-ter del D. L. n.34/2019, come modificato dalla L. n.58/2019,

con le raccomandazioni e osservazioni sopra formulate, che si invita l'Ente a recepire nella fase attuativa e, ove ritenuto opportuno, anche mediante affinamenti del testo regolamentare e dei correlati protocolli operativi interni.

Li 17/04/2026

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Carmelo Blancato Dott. Angelo Carmelo Puglisi* Dott. Di Prima Antonio Domenico**

(*) documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.